



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 441	Dell' 7 OTT. 2015	Atti 41/69
----------------------	-------------------	------------

Oggetto: Convenzione tra l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa dal 22.09.2015 al 21.09.2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 21.3.2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia, in attuazione alla normativa vigente in materia di assistenza religiosa negli enti sanitari, sottoscrivevano un Protocollo d'intesa per la *"disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati"*, approvato con DGR n. VII/20593 dell'11.02.2005, che, all'art. 4, demanda a specifiche convenzioni tra gli enti gestori e gli ordinari diocesani, la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa presso le singole strutture di ricovero;

richiamati i precedenti provvedimenti aziendali, da ultimo, la deliberazione n. 121 del 25.03.2013 con cui l'Azienda Ospedaliera stipulava la convenzione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa presso la Sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari 1 ed il Polo Riabilitativo di Via Isocrate 19, per il periodo 22.09.2012 - 21.09.2015;

atteso che, in relazione alla scadenza naturale della predetta convenzione (21.09.2015) al fine di garantire la continuità del servizio di che trattasi:

- con e-mail 14.09.2015 l'Azienda ha richiesto all'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale - Regione Ecclesiastica Lombardia il rinnovo della suindicata convenzione per un ulteriore periodo di pari durata, allegando relativa bozza di convenzione;
- con e-mail 16.09.2015 l'Arcidiocesi di Milano - Curia Arcivescovile (Servizio per la Pastorale della Salute), comunicava le modifiche al testo convenzionale (artt. 4 e 7) la cui versione definitiva veniva concordata tra le Parti in data 25.09.2015;

dato atto che, il presente comportamento comporterà:

- per i due contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui stipulazione avverrà a cura della S.C. Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Sindacali, per la durata 22.09.2015 - 21.09.2018, una spesa presunta (x 12 mensilità) di complessivi € 37.618,68 annui lordi;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	441	Del 7 OTT. 2015	Atti 41/69
------------------	-----	-----------------	------------

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di procedere al rinnovo con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano della convenzione per il servizio di assistenza religiosa in favore dei pazienti ricoverati presso le due sedi dell'Istituto, per il periodo 22.09.2015 - 21.09.2018;
- 2) di approvare il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, convenuto con l'Arcidiocesi di Milano - Curia Arcivescovile (Servizio per la Pastorale della Salute), redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al Protocollo d'Intesa 21.03.2005;
- 3) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Sindacali, successivamente all'approvazione della Convenzione de qua, di procedere agli incombeni inerenti la stipulazione dei due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i cappellani;
- 4) di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione di registrare la spesa complessiva pari a € 126.877,81= per il triennio 22.09.2015-21.09.2018, tra i costi dei bilanci degli esercizi di competenza - nel conto economico ai conti di seguito riportati:
€ 102.183,48 al conto n. 510.020.00060 "Personale religioso";
€ 8.685,59 al conto n. 555.001.00023 "IRAP personale religioso";
€ 16.008,74 al conto n. 510.020.00065 "Contr. INPS personale religioso";
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON IL FAREMI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	441	Del: 7 OTT. 2015	Atti 41/69
------------------	-----	------------------	------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 7 OTT. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 8 (otto) pagine di cui n. 5 pagine di allegati.

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E L'ORDINARIO
DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA DAL 22.09.2015 AL 21.09.2018.**

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicata semplicemente come Azienda), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano

E

l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di Mons. Mario Delpini, nella sua qualità di Ordinario Diocesano, per le sue competenze domiciliato in piazza Fontana n.2, Milano

PREMESSO

- in data 21.3.2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, "Enti gestori");
- l'Intesa contribuisce a costituire - unitamente ai principi costituzionali ed alle vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'art. 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo protocollo, su richiesta anche di una

- sola delle parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l'Azienda, qualificabile quale ente gestore, negli anni, ha inteso prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, tra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 4 dell'Intesa;
 - a tal fine, l'Azienda e la Diocesi, negli anni, hanno perfezionato appositi atti convenzionali, coerenti con la citata Intesa del 21.3.2005;
 - che, per quanto sopra esposto, da ultimo, con provvedimento n. 121 del 25.03.2013 l'Azienda ha approvato la sottoscrizione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano dell'addendum 27.02.2013, modificativo degli artt. 2,4,7,9 della Convenzione datata 21.12.2012, approvata con deliberazione n. 446 del 20.12.2012, nella parte in cui assicura la continuità del servizio di assistenza religiosa, presso entrambe le sedi dell'Azienda (Sede Centrale e Polo Riabilitativo), sino a scadenza naturale della Convenzione e cioè sino al 21.09.2015;
 - che le Parti, in vista della scadenza del 21.09.2015, hanno manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione in parola per un ulteriore triennio (2015-2018);
 - per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato per la presente convenzione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'art. 2 lett. C e negli artt. 6 e 8 commi 1 e 2 del Protocollo d'Intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito da n. 2 assistenti religiosi ed eventuali volontari che collaborano con l'assistente religioso che, nell'insieme, costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

ART. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

ART. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari 1 e presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate 19, l'Azienda si avvale delle prestazioni di n. 2 assistenti religiosi individuati dalla Curia - con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, pari a complessivi € 37.618,68 annui lordi,

secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo coadiuvano hanno diritto a consumare i pasti forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda medesima.

ART. 5

L'assistente religioso è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art.8 dell'Intesa. L'esonero dal servizio dell'assistente religioso è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

ART. 6

L'assistente religioso è tenuto a documentare la propria presenza in servizio, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, l'assistente religioso non ha diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

In forza delle prerogative contrattuali, per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, l'assistente religioso in servizio sarà sostituito da altro, designato dall'ordinario diocesano, che godrà del trattamento previsto dall'art. 9 comma 3 del Protocollo d'Intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolto l'assistente religioso. Il programma tiene conto delle richieste presentate dall'assistente religioso e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

ART. 7

L'Azienda mette a disposizione della cappellania, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- Cappella e sacrestia ubicate all'interno di ciascuna sede (P.zza Cardinal Ferrari 1 e Polo Riabilitativo di Via Isocrate), con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
- locale interno ad uso ufficio, con relativi arredi, attrezzature ed accessori presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari;
- sala interna per riunioni, presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari, individuata all'occorrenza, previo accordo con l'Azienda;
- alloggio adeguatamente arredato presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari.

ART. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

ART. 9

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 22.09.2015 al 21.09.2018 per il servizio di assistenza religiosa presso le due sedi dell'Azienda Ospedaliera, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di tre mesi, mediante lettera r. r.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì 7 OTT. 2015

l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano

Mons. Mario Delpini